

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1067-A)

## RELAZIONE DELLA 9<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE (AGRICOLTURA)

(RELATORE DAL FALCO)

Comunicata alla Presidenza il 9 marzo 1982

SUL

### DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni integrative per il pagamento dell'indennità di esproprio e per la disciplina del rapporto di assegnazione in materia di riforma fondiaria nonchè per il patrocinio e l'assistenza dell'Avvocatura dello Stato agli enti regionali di sviluppo agricolo

presentato dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

e col Ministro del Tesoro

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 AGOSTO 1980



ONOREVOLI SENATORI. — La normativa del disegno di legge, cui la Commissione propone alcune modificazioni, intende anzitutto far fronte alla necessità di definire talune pratiche riguardanti l'indennità di espropriazione e relativi interessi liquidate in forza delle leggi di riforma agraria, con particolare riferimento alla legge 15 marzo 1956, n. 156. A tale scopo si prevede, all'articolo 1 del disegno di legge, fatto proprio dalla Commissione, che il Ministero dell'agricoltura e delle foreste assegni alle Regioni le somme occorrenti agli Enti regionali di sviluppo per il pagamento in questione. Trattasi, in concreto, di circa una ventina di pratiche da definire, con una spesa presumibile di 400 milioni di lire, compresi rivalutazione, indennità, liquidazione a saldo e interessi.

Con l'articolo 3 del testo del Governo — che, secondo le proposte della Commissione, diverrà articolo 2 — si modifica il primo comma dell'articolo 10 della legge 30 aprile 1976, n. 386, nel senso che il riservato dominio a favore dell'ente di sviluppo sui terreni assegnati permane non fino al pagamento della quindicesima annualità del prezzo di assegnazione, ma fino al quindicesimo anno dalla data predetta. Tale proposta tende a mutare la posizione giuridica degli assegnatari, trasformandoli da detentori in proprietari del fondo, indipendentemente dalla effettuazione dei pagamenti di quindici annualità del prezzo di assegnazione, ferme restando, comunque, le garanzie reali e le procedure per ottenere il pagamento delle annualità dovute. Ciò allo

scopo di evitare che, in base alla normativa in vigore, il mancato pagamento talvolta proprio della quindicesima annualità, possa consentire all'assegnatario di restare in posizione di semplice conduttore e non di proprietario del fondo, azionando in tal modo giudizi di risoluzione del rapporto di assegnazione, nel corso dei quali vengono richieste indennità per migliorie, risultate abbastanza gravose per lo Stato in non pochi casi già verificatisi. La modifica ipotizzata viene riferita all'assegnatario che ha abbandonato la conduzione del fondo o che in qualunque forma abbia ceduto il fondo stesso a terzi, invece di rilasciarlo all'ente assegnante, ed è finalizzata a bloccare la proliferazione di tali giudizi.

La Commissione propone di sopprimere l'articolo 2 del disegno di legge, considerando che gli enti regionali di sviluppo agricolo possono già, in base alla normativa vigente, avvalersi della assistenza e del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato. In ciò si è recepito il parere della Commissione Affari costituzionali. Rilevato, infine, che la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole a condizione che la decorrenza vada riferita all'anno finanziario 1982 — condizione accolta con la riformulazione dell'articolo 1 che prevede anche l'assegnazione dei fondi necessari dal Ministero dell'agricoltura alle Regioni — il relatore invita questa onorevole Assemblea ad accogliere favorevolmente il disegno di legge nel testo riformulato dalla Commissione.

DAL FALCO, *relatore*

**PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore MANCINO)

29 ottobre 1980

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole a condizione che, all'articolo 1, nel rispetto dei criteri stabiliti dall'articolo 118, secondo comma, della Costituzione, non si preveda la instaurazione di un rapporto diretto tra lo Stato e gli enti di sviluppo, ma vengano trasferite alle regioni le corrispondenti somme: a tal uopo occorre far presente che gli enti di sviluppo agrario non appartengono più alla categoria degli enti strumentali della Amministrazione centrale, ma delle regioni.

Appare quindi superfluo, e come tale da sopprimere, l'articolo 2, essendo già nel potere delle regioni la facoltà di avvalersi del patrocinio e dell'assistenza dell'Avvocatura dello Stato. Esse quindi potranno giovare di tale facoltà anche per gli enti da loro dipendenti.

**PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)**

(Estensore D'AMELIO)

26 gennaio 1982

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza esprime parere favorevole a condizione che nell'articolo 1 le parole « anno finanziario 1979 » siano sostituite dalle seguenti altre: « anno finanziario 1982 ».

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO DEL GOVERNO

**Disposizioni integrative per il pagamento dell'indennità di esproprio e per la disciplina del rapporto di assegnazione in materia di riforma fondiaria nonché per il patrocinio e l'assistenza dell'Avvocatura dello Stato agli enti regionali di sviluppo agricolo**

## Art. 1.

Al pagamento delle indennità di espropriazione, e relativi interessi, liquidate in via definitiva ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, provvedono gli enti regionali di sviluppo agricolo, ferme restando le disposizioni dell'articolo 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, come modificato dall'articolo 1, secondo comma, e dall'articolo 2, secondo comma, della legge 21 marzo 1953, n. 224, nonché le disposizioni dell'articolo 5, ultimo comma, e dell'articolo 8, ultimo comma, della citata legge 15 marzo 1956, n. 156. Allo scopo, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste assegnerà le somme occorrenti ai predetti enti, compreso l'Ente di sviluppo agricolo in Sicilia, a carico del capitolo 7756 del proprio stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1979 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

## Art. 2.

Gli enti regionali di sviluppo agricolo hanno facoltà di avvalersi del patrocinio e della assistenza dell'Avvocatura dello Stato.

## Art. 3.

Il primo comma dell'articolo 10 della legge 30 aprile 1976, n. 386, è sostituito dal seguente:

« Il riservato dominio a favore dell'ente di sviluppo sui terreni assegnati ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 maggio 1950,

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

**Disposizioni integrative per il pagamento dell'indennità di esproprio e per la disciplina del rapporto di assegnazione in materia di riforma fondiaria**

## Art. 1.

Al pagamento delle indennità di espropriazione, e relativi interessi, liquidate in via definitiva ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, provvedono gli enti regionali di sviluppo agricolo, ferme restando le disposizioni dell'articolo 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, come modificato dall'articolo 1, secondo comma, e dall'articolo 2, secondo comma, della legge 21 marzo 1953, n. 224, nonché le disposizioni dell'articolo 5, ultimo comma, e dell'articolo 8, ultimo comma, della citata legge 15 marzo 1956, n. 156. A tale scopo, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste assegnerà alle Regioni le somme occorrenti ai predetti enti, compreso l'Ente di sviluppo agricolo in Sicilia, a carico del capitolo 7756 del proprio stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1982 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

**Soppresso.**

## Art. 2.

*Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

n. 230, permane fino al quindicesimo anno dalla data di assegnazione e vendita. Le annualità dovute dall'assegnatario, in base al piano di ammortamento del prezzo, costituiscono oneri reali sul fondo assegnato e sono esigibili con le norme ed i privilegi stabiliti per le imposte dirette ».

L'assegnatario che abbia abbandonato la conduzione del fondo o che in qualunque forma abbia ceduto il fondo stesso a terzi, in luogo di rilasciarlo all'ente assegnante, non ha azione nei confronti dell'ente per ottenere il pagamento di indennità per miglioramenti recati al fondo.

Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche alle controversie in corso, che non risultino definite con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore della presente legge.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)